STUDIO LEGALE LO FIEGO
Associazione Professionale

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

Milano, 16 settembre 2015
MLF

Egregi Signori
PENSIONATI COMITE EX COMIT
c/o PIAZZA SCALA

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 3 E 5 L. 247/2012 E D.M. 55/2014

Facciamo seguito allo scambio di corrispondenza, intervenuto tramite "Piazza della Scala", che, nuovamente, ringraziamo per l'apprezzata collaborazione.

La nuova legge professionale e il successivo D.M. 55/2014 impongono precisi obblighi, ai quali gli scriventi, con la presente, intendono, per correttezza e chiarezza, adempiere.

A **Sull'azione legale per far rimuovere il blocco della perequazione automatica**

Si crede opportuno fare chiarezza sulle azioni da intraprendere per far rimuovere il blocco della perequazione automatica, per il momento fino al 2016.

Brevemente, la cronistoria degli avvenimenti, senza indulgere in aspetti tecnico/giuridici.

- La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione automatica per gli anni 2012/2013;
- il governo ha emanato un D.L., formalmente per colmare il vuoto legislativo della decisione della Corte ma sostanzialmente per ribloccare la perequazione automatica per le pensioni che superano 3 volte il c.d. trattamento minimo, per spalmare negli anni 2015/2016 il trattamento dovuto a coloro che ne hanno diritto, falcidiandolo del 30%;
- a questa situazione legislativa si aggiunge quella antecedente, non toccata da alcuna decisione del giudice delle leggi, che, prevedendo contributi di solidarietà, finisce per incidere abbastanza significativamente, su coloro che godono, per la qualificata pregressa attività professionale, di un trattamento pensionistico ben superiore al minimo o a suoi multipli di tre.

Lo scrivente studio ha seguito, con particolare attenzione l'iter previdenziale, redigendo e pubblicando due corposi studi, con i quali si ritiene di aver dimostrato la nuova illegittimità costituzionale del D.L. 65/2015.

Sul potere dell'esecutivo e del legislativo di poter intervenire con una nuova disposizione per ovviare a eventuali inconvenienti causati da una dichiarazione di incostituzionalità non è lecito nutrire dubbi.

Normalmente, l'intervento è di esecuzione della dichiarazione di incostituzionalità, che, erroneamente, è stato definito come "comando".

La Corte costituzionale non può emanare alcun comando nei confronti di nessun altro organo istituzionale dello Stato.

20122 MILANO – VIA PODGORA, 13 – TEL. (02) 59901022 – 59901049 – Telefax (02) 59901101
E-mail:vlofieg@tin.it

18

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

Al massimo, nel pronunciare una sentenza, indirizza un c.d. "monito", con il quale invita l'organo istituzionale, sostanziale destinatario della decisione, a evitare, per il futuro, la reiterazione di comportamenti e decisioni che, a suo giudizio, violano la Costituzione.
Nel caso di specie è successo che, decidendo una precedente controversia, sempre in tema di blocco della perequazione, la Corte aveva ritenuto il blocco legittimo, perché relativo a un solo anno, ma, contemporaneamente, aveva indirizzato il predetto monito, invitando l'esecutivo e, quindi, il parlamento a non reiterare, per il futuro, il blocco, pena, in mancanza, la sua dichiarazione di incostituzionalità.
L'esecutivo e il parlamento è rimasto insensibile a questo autorevole messaggio e ha reiterato il blocco per gli anni 2012/2013, motivandolo con la necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato.
Quando la questione dell'illegittimità del nuovo blocco della perequazione è stata riproposta, la sua illegittimità non poteva sfuggire, come è puntualmente avvenuto, alla severa censura della Corte e la dichiarazione di incostituzionalità ne è stata – non poteva essere, per la verità, diversamente – la logica e giuridica conseguenza.
Il governo, ben supportato dal parlamento, è corso ai ripari, emanando il D.L. 65/2015.
Non è corretto affermare, tout-court, che il predetto D.L. è incostituzionale.
In realtà, la disciplina del blocco (art. 1), insieme ad altre disposizioni previdenziali (art. 5) è significativamente articolata ed ha, formalmente, tenuto presente, solo un aspetto dell'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e cioè quello che consentirebbe la c.d. "gradualità", intesa nel senso che, fatta salva la salvaguardia di un certo limite pensionistico (nel caso, tre volte il trattamento minimo), per pensioni oltre quel limite, il blocco della pensione sarebbe costituzionalmente lecito.
Nella specie, però, l'esecutivo è andato ben oltre, perché ha falcidiato anche i pensionati rientranti nel limite pensionistico, che doveva essere, comunque, salvaguardato.
A questa situazione, già di per sé, costituzionalmente parlando, abbastanza complicata, si aggiunge anche quella, non meno rilevante, del prelievo forzoso di un contributo di solidarietà, sempre incidente su pensioni ben superiori al limite pensionistico sopra indicato.
Ciascuno potrà comprendere, già solo per questi pochi cenni, come la controversia da intraprendere e che riguarderà, ovviamente, soggetti con pensioni superiori a tre volte il minimo (si possono difendere, per l'esattezza, anche i pensionati minimi, appartenenti a limite di tre volte, ma si dubita che la categoria degli ex dipendenti di banche possa rientrare in questa categoria) certamente non è agevole e di immediata soluzione.
Sono tanti gli aspetti e tutti di significativa rilevanza giuridica, in materie specialistiche (diritto costituzionale, diritto tributario, diritto civile, di macroeconomia finanziaria dello stato), da sottoporre all'esame del giudice, per cui riesce difficile immaginare una decisione immediata.
Lo scrivente studio può ritenersi agevolato dalla circostanza dei precedenti studi pubblicati, finalizzati a impedire le approvazioni parlamentari del D.L., che, adesso, devono essere riesposti in testo giudiziale.

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

Probabilmente, dopo attenta ulteriore verifica, si potrebbe sperare su una circostanza che pochi sanno e cioè che il D.L. NON sia stato approvato nel previsto termine di sessanta giorni.
La circostanza è emersa per la particolare cura con la quale i lavori parlamentari sono stati seguiti.
Se il giudice dovesse condividere questo accertamento, che, con terminologia giornalistica, potrebbe essere chiamato "scoop", che sarà rigorosamente provato, il percorso giudiziale sarebbe notevolmente agevolato e potrebbe concludersi abbastanza presto, con il riconoscimento delle somme della perequazione, illegittimamente bloccate.
Bisogna ritenere che qualsiasi giudice, prima di fare, in sentenza, un'affermazione di mancata conversione del D.L. in legge, per infruttuosa scadenza del termine, con conseguenze dirompenti su altri organi dello Stato, certamente vorrà promuovere ogni opportuno accertamento, con la conseguenza che, anche in questo caso, il giudizio necessariamente si prolungherà.
In definitiva conclusione: per quanto sopra sinteticamente esposto, trattasi di causa difficile, impegnativa e non di immediata decisione.

B **<u>Sull'iter professionale di assistenza</u>**

L'iter professionale per le azioni da promuovere è articolato.

- Anzitutto, bisogna indirizzare una lettera all'INPS.
  Su questo necessario adempimento, bisogna avere le idee chiare.
  La lettera da scrivere all'INPS è l'abituale lettera che ogni creditore indirizza al suo debitore per chiedere l'adempimento della sua obbligazione pecuniaria.
  Questa lettera contiene, di per sé, due effetti; la prima, di messa in mora, anche se nelle obbligazioni pecuniarie, a stretto rigore, non sarebbe nemmeno necessaria (art. 1219, n. 3 c.c.); la seconda, di interruzione della prescrizione (art. 2943, n. 4).
  Se si volesse dare alla lettera solo questi effetti, è sufficiente una lettera di formale e generica richiesta, con i riferimenti necessari per individuare i titoli della medesima (sentenza C.C., D.L. e propria posizione previdenziale).
  Lo scrivente studio ritiene, però, che la predetta lettera potrebbe rivelarsi, limitata a questi fini, persino inutile, tenuto conto che la prescrizione maturerà nel 2020 e forse anche oltre se si dovesse attendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 65/2015.
  Per accelerare, nei limiti del massimo possibile, il riconoscimento del diritto, è consigliabile che la predetta lettera contenga una circostanziata indicazione del credito, secondo la ricostruzione contabile del consulente tecnico che assisterà lo studio nella vicenda de qua.
  In questo modo si agevolerà in giudizio la prova del proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute;
- l'invio, adesso in via telematica, della lettera all'INPS genera, di per sé, l'apertura di un procedimento amministrativo, del quale bisogna attendere l'esito, ovviamente negativo, primo di poter adire l'AGO, identificata nel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione il pensionato risiede.

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

E' giunta notizia di cause direttamente proposte avanti l'AGO, anche con esito positivo.
L'articolo 7 della legge 533/1973 impone di attendere non meno di 120 giorni dall'invio nel caso in cui l'Istituto non si sia pronunciato.
Se l'Istituto risponde negativamente prima, la causa può essere introdotta non appena perviene la risposta negativa.
Un'azione giudiziale promossa senza che il procedimento amministrativo giunga a compimento potrebbe essere dichiara, in caso di eccezione da parte del legale dell'INPS, improcedibile (art. 443 c.p.c.);

- lo studio, fatta eccezione per le cause che si possono instaurare avanti il Tribunale di Milano, ha assoluta necessità di avere la collaborazione di una avvocato patrocinante nel Tribunale territorialmente competente.
  La collaborazione potrebbe essere ridotta al minimo, indicando l'avvocato del posto quale mero domiciliatario per gli adempimenti procedimentali e processuali.
  Questa scelta, però, è sconsigliabile perché costringerebbe lo studio a recarsi nel Tribunale competente per ogni necessità processuale del giudizio, con enorme aggravio di costi.
  In ultima conclusione, l'avvocato del posto deve essere munito di poteri di assistenza e difesa;
- un'ultima, ma non meno importante, considerazione.
  I legittimati all'azione sono solo i pensionati INPS o delle gestioni separate gestite dall'INPS o di altri enti confluiti nell'INPS.
  Solo questi avranno subito il blocco della perequazione.
  Accanto a questi soggetti occorre aggiungere tutti i pensionati che subiranno il prelievo di solidarietà.

C **<u>Sul compenso</u>**

La reiterata richiesta di indicazione del compenso trova lo studio perfettamente consenziente, perché così vuole la nuova legge professionale.
La legge privilegia un accordo, mediante patto, tra l'avvocato e il cliente, con specifica indicazione non solo del vero e proprio compenso, ma anche di ogni onere e costo, anche previdenziale, per svolgere l'attività professionale.
In mancanza, fermi restando gli oneri e i costi, si devono applicare i c.d. parametri del D.M. 55/2014.
Bisogna procedere con ordine.

a. A prima vista, il calcolo della somma dovuta potrebbe rivelarsi semplice.
   E' diffusa l'opinione che basterebbe avere dimestichezza con internet, per poter calcolare il dovuto.
   Lo studio, per un doveroso rispetto dei propri assistiti, NON intende percorrere questa modalità, perché potrebbe condurre a risultati errati.
   Si è presa, quindi, la decisione che i calcoli saranno effettuati da un CT, esperto di verifiche previdenziali, il quale ha fatto pervenire l'offerta di collaborazione che si allega.

20122 MILANO – VIA PODGORA, 13 – TEL. (02) 59901022 – 59901049 – Telefax (02) 59901101
E-mail: vlofieg@tin.it

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

Naturalmente, saranno accettati altri calcoli che i singoli pensionati possono chiedere ad altri enti, altrettanto esperti (patronati, CAF, sindacati e consulenti del lavoro).
Naturalmente, il CT ha chiesto un compenso, che, proprio per venire incontro alla situazione degli assistiti, è stato determinato nella modica misura di €. 150,00.
In alternativa, sarebbe possibile instaurare il giudizio facendo affermare solo il diritto all'inapplicabilità del blocco della perequazione, rinviando, al prosieguo, con apposita CT, o in altro giudizio, la quantificazione dell'importo.
Lo si sconsiglia, in quanto in questo modo si incrementano le attività processuali e, quindi, professionali, con il rischio di esporsi a ulteriori spese per il processo.
In ogni caso, ciascuno è libero di scegliere la modalità che ritiene più conveniente.
Se si vuole utilizzare il CT dello studio, bisogna far pervenire i documenti che il C.T. ha indicato nella propria offerta.
In conclusione: per chi sceglie l'assistenza del CT dello studio, deve inviare la somma di €. 150,00;

b. altra spesa preliminare è il pagamento del C.U. (Contributo Unificato), attualmente dovuto nella misura di €. 43,00 (salvo improvvisi aumenti).
Per le cause che si incardineranno a Milano, lo studio prenderà direttamente accordi con i singoli clienti per il pagamento.
Per le cause fuori della circoscrizione del Tribunale di Milano, si dovranno prendere accordi direttamente con l'avvocato del posto;

c. per quanto riguarda l'avvocato del posto di residenza del pensionato, la scelta spetterà al pensionato o al gruppo di pensionati, che si dovesse eventualmente formare.
Per il suo compenso, occorrerà prendere accordi diretti.
Si può chiedergli di adeguarsi alle scelte dello studio, che, qui di seguito, verranno indicate.
Resta inteso che il predetto avvocato, nonostante la scelta diretta da parte del cliente, dovrà operare in stretta collaborazione con lo studio e, naturalmente, secondo le direttive che gli saranno impartite;

d. per ultimo, il compenso dello studio.
Il compenso viene così articolato:
   - anzitutto, lo studio deve andare esente dalle così dette spese vive, per cui dovrà essere corrisposto:
     - il compenso al CT, da coloro che sceglieranno quello dello studio (€. 150,00);
     - il C.U., nella misura di €. 43,00, ove il cliente non provveda ad acquistarlo direttamente da una tabaccheria autorizzata oppure non prenda accordi con l'avvocato del posto per la sua acquisizione;
     - in totale, verificandosi tutte le condizioni, €. 193,00, arrotondati a €. 200,00;
   - per il compenso professionale dello studio, nulla dovrà essere corrisposto, in quanto lo studio si accontenterà della liquidazione giudiziale a carico dell'INPS.
     Nel caso in cui la causa dovesse avere, in denegata ipotesi, esito negativo o in quello nel quale le spese dovessero essere compensate, si prenderanno accordi con i singoli clienti per lo spontaneo pagamento di un equo compenso, che tenga conto del lavoro svolto, che sarà rigorosamente documentato.

VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato

Lo studio non accetterà il pagamento di compenso ragguagliato a una percentuale di quello che il cliente incasserà;

- per la regolarizzazione fiscale di quanto versato, saranno emesse regolari fatture;
- per poter iniziare lo svolgimento dell'attività professionale, occorrerà indicare i propri dati anagrafici, l'indirizzo, il codice fiscale e, per chi possiede un computer, l'indirizzo e-mail, completo di PEC, se posseduta.

Si rimane a disposizione per l'eventuale seguito e si porgono a tutti cordiali saluti.

Avv. Vittorio Lo Fiego

Avv. Matelda Lo Fiego

All.: c.s.

20122 MILANO – VIA PODGORA, 13 – TEL. (02) 59901022 – 59901049 – Telefax (02) 59901101
E-mail: vlofieg@tin.it

Eugenio Vecchia
Consulenza previdenza pubblica e privata
Cell. 335-5413602 E-Mail: eugenio.vecchia@poste.it

Studio Legale Lo Fiego
Associazione Professionale
Via Podgora, 13 - 20122 Milano
Tel. 02 59901022 – 02 59901049
Fax 02 59901101
E-mail: slofiego@tin.it

Come da colloqui intercorsi, le invio il progetto per la valutazione e l'interesse ad agire da parte del Pensionato per un procedimento nei confronti dell'INPS conseguente l'incostituzionalità dell'articolo 24 comma 25, del decreto legge 201/2011.

Obiettivo

Valutare l'interesse concreto del pensionato ad aprire, inizialmente, un procedimento amministrativo nei confronti dell'INPS e di tutte le casse gestite dall'ISTITUTO individuando la somma dei ratei non pagati e l'importo rivalutato della pensione.

Per il corretto calcolo nell'individuare i ratei non pagati e l'incremento della pensione per effetto della rivalutazione monetaria negli anni 2012 e 2013 è necessario avere dei dati certi individuabili nella posizione INPS del pensionato.

Procedimento

- Accesso all'INPS: per l'accesso è necessario il codice fiscale, dati anagrafici completi e il PIN emesso dall'Istituto.
- Nella archivio del pensionato recuperare i modelli O-Bism degli anni 2011-2012-2013-2014-2105.
- La rata pagata nel mese di giugno degli anni 2011-2012-2013-2014-2105.
- Modello CUD degli anni 2011-2012-2013-2014-2105.
- Una volta in possesso dei dati richiesti, sono in grado di raggiungere l'obiettivo sopracitato.

Il risultato dell'indagine svolta sarà riportata in una breve relazione nella quale si potrà verificare sia l'esito della ricerca fatta che il parere sull'interesse a svolgere il procedimento, per ottenere il giusto dovuto anche con iniziative Giudiziali.

Ovviamente c'è la mia disponibilità a sostenere in ogni sede la correttezza dei calcoli svolti.
A sua disposizione per ogni seguito, porgo cordiali saluti

Eugenio Vecchia